# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4013

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SUSINI, BIRICOTTI, MANZATO, VANNONI, STANISCI**

Disposizioni concernenti l'attività degli spedizionieri doganali

*Presentata il 17 luglio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli spedizionieri doganali a norma della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono i professionisti che possono espletare le procedure doganali in nome e per conto del proprietario delle merci.

Questi professionisti possono essere anche alle dipendenze dei soggetti che gravitano nel settore dell'interscambio, mantenendo tutti i diritti ed i doveri previsti dalla legge professionale.

Il mercato unico in vigore dal 1° gennaio 1993, abolendo le formalità doganali tra i paesi dell'Unione europea, ha di fatto diminuito la loro attività di circa il 74 per cento. Gli spedizionieri doganali, per effetto anche di tale diminuzione di lavoro, non sono attualmente in grado di sostenere appieno il loro fondo previdenziale ed assistenziale, ente pubblico definito necessario per lo sviluppo economico, civile culturale e democratico del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 239.

Con la presente proposta di legge si intende dare il giusto riconoscimento a questa professione ed allargarne il campo di attività, oltre quello puramente doganale, nell'ambito dell'interscambio internazionale, senza temere sull'operatività di altre sfere professionali. Si intende dare agli spedizionieri doganali nuove possibilità di lavoro che contemporaneamente siano utili all'economia del Paese e segnatamente al comparto del commerio estero e all'amministrazione finanziaria.

Con l'articolo 1 si vuole dare un riconoscimento tecnico ed amministrativo ad

una categoria di professionisti particolarmente esperti di tributi doganali, imposte di consumo ed accise, da sempre ritenuti affidabili per la salvaguardia degli interessi fiscali.

Con l'articolo 2 si adegua la normativa relativa ai centri di assistenza doganale a quella della Guardia di finanza dotandoli di mezzi conformi a quanto previsto, dalla norma comunitaria per il riconoscimento internazionale dei documenti emessi e si adegua a valori attualmente plausibili il campo operativo dei centri che potranno in tal modo incrementare la loro attività con creazione di nuovi posti di lavoro.

L'articolo 3 apre una nuova attività, anche se limitata, agli spedizionieri doganali.

Con l'articolo 4 si vuole indirizzare presso queste professioni i soggetti che devono presentare dichiarazioni INTRASTAT in modo che possano essere eliminati gran parte degli errori formali che hanno portato in passato il Governo all'emissione di provvedimenti di sanatoria.

L'articolo 5 prevede in conformità della attuale normativa comunitaria e del parere del Consiglio di Stato che questi professionisti siano autorizzati, in modo corretto, sicuro per l'Amministrazione finanziaria e logicamente possibile in funzione del loro tipo di attività, all'espletamento di procedure semplificate di accertamento previste dall'ordinamento comunitario.

Con l'articolo 6 si vuole indicare in questa categoria di professionisti i soggetti da considerare « ausiliari delle dogane » senza dover ricorrere ad altri intermediari che sprovvisti di professionalità specifica necessiterebbero di dispendiosi corsi di formazione e sarebbero sprovvisti, comunque, dell'esperienza quarantennale patrimonio della categoria.

Anche la Commissione dell'Unione europea nella redazione del provvedimento sul funzionamento e sul futuro del regime doganale ed economico delle merci prevede, alla pagina 37, lettera *e)*, gli « ausiliari delle dogane ».

L'articolo 7 vuole fornire l'interpretazione autentica della norma ribadendo che dell'omesso pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazioni d'intento sottoscritte dagli importatori e presentate in dogana, risponde solo ed esclusivamente il soggetto dichiarante sul quale incombe l'obbligazione tributaria, conformandosi in questo alla normativa comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92.

L'articolo 8 prevede che le sanzioni siano effettivamente irrogate in base a concreti princìpi di intenzionalità e responsabilità del soggetto, abbiano carattere dissuasivo e siano tese ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari, in ciò conformandosi ai princìpi generali del regolamento (CEE) n. 2988/95.

L'articolo 9 vuole armonizzare i compensi previsti per lo svolgimento dell'attività professionale con l'indicazione ai terzi della tariffa dovuta per le prestazioni professionali indicando anche le giuste modalità per l'approvazione e la pubblicazione di tale tariffa.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I dati asseverati dagli spedizionieri doganali, in forza di attribuzioni previste dalla normativa vigente, sono tenuti in debito conto dall'amministrazione finanziaria rispetto ai dati asseverati da altri soggetti non accreditati presso la suddetta amministrazione.

ART. 2.

1. I centri di assistenza doganale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto ministeriale 11 dicembre 1992, n. 549, debbono essere muniti dall'amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, da utilizzare per l'autenticazione dei documenti emessi e che debbono essere riconosciuti da tutti gli uffici doganali comunitari e dai Paesi associati alle Comunità europee.

2. Il valore di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 11 dicembre 1992, n. 549, è elevato a lire 200 milioni.

ART. 3.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abilitati, per le materie di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 1612 del 1960, alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie.

ART. 4.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui all'articolo 3, non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, asseverano i dati relativi agli scambi internazionali e li trasmettono al centro elettronico del Dipartimento delle dogane conformemente alle istruzioni da questo impartite.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, gli spedizionieri doganali sono responsabili della documentazione loro fornita con i soggetti per conto dei quali hanno elaborato e trasmesso i dati di cui al comma 1.

ART. 5.

1. Gli spedizionieri iscritti agli albi di cui all'articolo 3, ed indicati nell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati all'espletamento delle procedure semplificate e di domiciliazione di cui ai regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, presentando le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti in nome e per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreché tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare gli spedizionieri doganali interessati.

2. Il disciplinare di servizio delle procedure semplificate di cui al comma 1, dietro apposita istanza dello spedizioniere doganale interessato, redatto dal direttore della circoscrizione doganale competente, deve prevedere le modalità per l'effettua-

zione dei controlli e degli accertamenti previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2454/93.

ART. 6.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui all'articolo 3, accreditati ad operare presso le circoscrizioni doganali, sono considerati ausiliari delle dogane e sono abilitati a svolgere tutti i compiti che l'amministrazione finanziaria, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possa affidare a terzi.

ART. 7.

1. Dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, risponde l'importatore che ha sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata in dogana.

ART. 8.

1. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che si è conformato, in buona fede, a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione doganale ovvero a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.

2. Le sanzioni amministrative non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione delle norme.

3. Non si rendono comunque applicabili sanzioni amministrative:

*a)* per errori negli adempimenti di carattere meramente indicativo previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

*b)* in tutti i casi in cui il dichiarante individuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, chieda spontaneamente la revisione dell'accertamento con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

ART. 9.

1. L'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – *1.* Ogni Consiglio compartimentale propone i corrispettivi per le prestazioni degli spedizionieri doganali al Consiglio nazionale, il quale, sentite le categorie interessate, redige la tariffa da sottoporre al Ministro delle finanze per l'approvazione con apposito decreto.

*2.* Per le prestazioni degli spedizionieri doganali e degli ausiliari delle dogane non possono essere praticati e corrisposti compensi inferiori o superiori a quelli fissati nella tariffa professionale approvata dal Ministro delle finanze ai sensi del comma 1.

*3.* Le eventuali controversie attinenti all'applicazione della tariffa delle prestazioni professionali devono essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale ».

PAGINA BIANCA

DDL13-4013
Lire 500